



REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
SPORT, TURISMO E CULTURA

Genova, 30.09.2015
Prot. n. PG/2015/468857
Allegati: 1
Cavo. G7.1.1/B

SOLO VIA POSTA ELETTRONICA

Oggetto: chiarimenti in ordine alla utilizzazione,
per le attività di esbosco, delle cosiddette
"gru a cavo".

Al Settore Ispettorato Agrario
Regionale

Al Comando Regionale del
Corpo Forestale dello Stato

Ai Comandi Provinciali del Corpo
Forestale dello Stato

Alla Sala Operativa Unificata
Permanente / Centro Operativo
Antincendio Boschivo

Alle Organizzazioni Professionali
Agricole e dell'Artigianato

Alla Federazione regionale ligure
degli Ordini dei Dottori Agronomi
e Forestali

e p.c. Al Settore Politiche della
Montagna e della Fauna
Selvatica

LORO SEDI

Si fa riferimento alla DGR n. 977/2011 ad oggetto "Approvazione dei criteri e degli indirizzi per l'applicazione dell'art. 14 (Strade ed altre infrastrutture forestali) della l.r. n. 4/1999 alla luce delle disposizioni della l.r. n. 7/2011", con la quale, a seguito della soppressione delle Comunità montane, sono stati forniti specifici indirizzi applicativi e procedurali in tema di strade ed altre infrastrutture forestali.

Tramite le richiamate indicazioni sono state chiarite, tra l'altro, le competenze dei diversi soggetti coinvolti in materia di viabilità e infrastrutture forestali, in particolare evidenziando la demarcazione tra le competenze attribuite ai Comuni e quelle esercitate direttamente dalla Regione, segnatamente riferite all'operatività del Settore Ispettorato Agrario Regionale, in indirizzo.

Sulla base dell'esperienza sin qui maturata, così come peraltro monitorata dal Settore Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica, competente in materia di programmazione forestale, si è pertanto verificata l'opportunità di integrare le indicazioni in allora fornite, al fine di agevolare l'utenza nei raccordi con gli uffici preposti e contemporaneamente evitare a questi ultimi un ingiustificato aggravio di lavoro. Tale eventualità è direttamente richiamata

DP
circolare gru a cavo_con AIB - 28/09/15

anche nel dispositivo della citata DGR n. 977/2011, che attribuisce al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Turismo e Cultura il mandato ad emanare ogni altra ulteriore indicazione, compresa la predisposizione o l'aggiornamento di specifica modulistica, ritenuta necessaria per assicurare una omogenea e corretta applicazione delle disposizioni fornite.

In modo particolare, è opportuno fornire chiarimenti in ordine alla utilizzazione, per le attività di esbosco, delle cosiddette "gru a cavo", in quanto attrezzature di particolare interesse per i cantieri forestali liguri e il cui utilizzo, tramite la programmazione di settore ed i conseguenti strumenti di aiuto, si sta tentando di incentivare. Su un piano tecnico e autorizzativo si chiarisce pertanto quanto segue.

Con il termine "gru a cavo" vengono indicate tutte le teleferiche che permettono di raccogliere e scaricare il legname lungo tutta la linea, cioè le teleferiche da esbosco. Le gru a cavo sono infatti anche dei mezzi di concentrazione, poiché possono agganciare il legname sul letto di caduta e trascinarlo, tramite la fune traente, o quella di sollevamento, ed il gancio di carico, fino alla linea d'esbosco (cioè la fune portante). Il concentrazione si limita al solito a circa 50 m. ai lati delle linee. E' evidente, quindi, che le gru a cavo, talvolta chiamate anche "teleferiche forestali", sono attrezzature che si differenziano decisamente dalle teleferiche normalmente intese, utilizzate per la movimentazione di carichi. Infatti, mentre le teleferiche "da trasporto" sono fisse o semi fisse, le gru a cavo lavorano su linee temporanee, che devono essere montate e smontate in occasione di ogni singolo esbosco.

Su tale base si evidenzia che **tra le teleferiche citate dalla normativa forestale vigente** (in particolare all'art. 14, comma 4, lettera d) della l.r. n. 4/1999, che le elenca tra le altre infrastrutture forestali insieme ai palorci e ai piccoli impianti montani, fissi o mobili), **non rientrano le gru a cavo** che, per loro natura, non sono evidentemente infrastrutture bensì attrezzature (semoventi o portate) e che, come detto, vengono impiegate posizionando le stazioni a monte e/o a valle (e in particolare quella motrice) sulla viabilità esistente.

Per l'allestimento di tali linee di esbosco, pertanto, **non è necessaria l'autorizzazione di cui al comma 7 del medesimo art. 14.** Tuttavia, al fine di fornire una opportuna informazione di monitoraggio del settore, nonché di garantire la sicurezza di volo ai mezzi aerei impiegati negli interventi di antincendio boschivo (AIB), che possono trovarsi a volare molto in prossimità delle chiome, è utile e necessario che il posizionamento delle teleferiche mobili venga adeguatamente comunicato al Settore Ispettorato Agrario Regionale e alla Sala Operativa Unificata Permanente / Centro Operativo Regionale Antincendio Boschivo.

La comunicazione, presentata in carta semplice dalla ditta che utilizza l'attrezzatura, deve contenere uno stralcio della carta tecnica regionale in scala 1:5.000 con l'individuazione della linea allestita, la relativa lunghezza indicativa, le date di inizio e fine dei lavori, l'indicazione se la fune portante sia sopra o sottochioma nel periodo di lavoro e a riposo, nonché il recapito di un referente da contattare, per eventuali problematiche operative. In proposito, si allega alla presente un fac-simile di comunicazione che può essere utilizzato dall'utenza.

La comunicazione informativa sopra richiamata è quindi ordinariamente sufficiente per poter allestire linee di esbosco tramite gru a cavo poiché, come meglio visto, le stesse sono impianti provvisori, al di sotto dei quali vi è normalmente terreno agricolo o forestale e ordinariamente non attraversano strade a traffico libero, essendo inoltre destinate al solo trasporto di materiale, con assoluta esclusione del trasporto di persone. Tuttavia, poiché funi, tralicci e cavalletti possono in determinate condizioni costituire un ostacolo, e quindi un pericolo, per la sicurezza della navigazione aerea, anche diversa dalle attività di antincendio boschivo, resta in capo all'interessato l'onere di verificare la

compatibilità dell'intervento con le relative disposizioni regolamentari vigenti a livello nazionale. A tal fine, ricorrendo talune condizioni, le linee devono essere autorizzate dagli Enti competenti (ENAC/ENAV e Aeronautica Militare) i quali sono deputati anche a fornire le opportune disposizioni per la collocazione dei segnali atti ad incrementare la visibilità diurna e notturna dell'ostacolo. Per informazioni più dettagliate può utilmente essere consultata, quale esaustivo riferimento, una specifica pubblicazione curata dalla Regione Toscana, nella quale sono affrontate anche le importanti tematiche della sicurezza sul lavoro connessa all'uso delle attrezzature in questione. La pubblicazione, di cui si riporta nella nota a piè di pagina un estratto significativo, recante l'indicazione della casistica più importante, è liberamente scaricabile dal seguente link:

<http://www.regione.toscana.it/documents/10180/11642881/Filiera+bosco+legno+energia,elementi+di+sicurezza+su+lavoro.+Gru+a+cavo/98a926a3-c1d1-4a2b-b29f-e0909b370e28?version=1.0>

Ad ogni buon conto si rimarca che tali disposizioni, di cui si raccomanda comunque una attenta valutazione, riguardano casistiche che, ordinariamente, non si verificano nelle situazioni di utilizzazione delle gru a cavo in Liguria.

Si invita pertanto il Settore Ispettorato Agrario Regionale a dare applicazione a quanto sopra esposto, pregando anche gli altri soggetti in indirizzo di voler informare la propria utenza di riferimento, al fine di perseguire una adeguata divulgazione del chiarimento. Per lo stesso fine la presente sarà resa disponibile nelle pertinenti pagine del portale tematico www.agriligurianet.it.

Distinti saluti.

Il Direttore
Dr. Luca Fontana

Filiera bosco-legno-energia, elementi di sicurezza sul lavoro: cippatrici, gru a cavo e harvester
– Sezione “gru a cavo”

[...] Funi, tralici e cavalletti possono costituire un ostacolo, e quindi un pericolo, per la sicurezza della navigazione aerea. Devono essere quindi autorizzati dagli Enti competenti (ENAC/ENAV e Aeronautica Militare) i quali sono deputati anche a dare le opportune disposizioni per la collocazione dei segnali atti ad incrementare la visibilità diurna e notturna dell'ostacolo. In particolare:

a) Manufatti soggetti al rilascio del preventivo NULLA-OSTA da parte delle autorità competenti

Sono soggetti al rilascio del preventivo NULLA-OSTA alla loro realizzazione:

- linee di teleferiche (funi, tralici, cavalletti, ecc.) che si trovano ad una distanza in linea d'aria inferiore ai 15 km da un aeroporto (civile o militare);
- linee di teleferiche (funi, tralici, cavalletti, ecc.) che si trovano ad una distanza tra 15 e 45 km da aeroporti aperti al traffico aereo strumentale se di altezza uguale o superiore a 25 m dal suolo;
- tutti gli impianti e i manufatti in genere, il cui sito di installazione ricade in aree poste ad una distanza superiore a 15 km dall'aeroporto più vicino con riferimento all'ARP (*Aerodrome Reference Point, è la posizione che viene convenzionalmente presa come riferimento geografico per ogni aeroporto, n.d.r.*), che abbiano un'altezza uguale o maggiore a 100 m dal piano di campagna o di 45 m sull'acqua.

b) Manufatti soggetti a segnaletica (cromatica e luminosa) e/o rappresentazione cartografica

I manufatti che non rientrano tra quelli elencati al precedente punto a) ma che, ai fini dell'aggiornamento cartografico o per l'attività a bassa quota dei velivoli militari/civili, hanno particolare rilevanza sono:

- linee di teleferiche (funi, tralici, cavalletti, ecc.) di altezza uguale o maggiore di 15 m (dal piano di campagna o dall'altezza dell'area boschiva circostante); tali impianti devono essere segnalati ai fini della rappresentazione sulla cartografia aeronautica;
- linee di teleferiche (funi, tralici, cavalletti, ecc.) con altezza dal suolo (piano di campagna) compresa tra 61 e 150 m; tali impianti devono essere dotati di segnaletica cromatica e devono essere segnalati ai fini della rappresentazione sulla cartografia aeronautica;
- linee di teleferiche (funi, tralici, cavalletti, ecc.) con altezza dal suolo (piano di campagna) superiore a 150 m (o 45 m su specchi d'acqua); tali impianti devono essere dotati di segnaletica cromatica e luminosa e devono essere segnalati ai fini della rappresentazione sulla cartografia aeronautica.

La segnaletica cromatica e luminosa deve essere conforme alle disposizioni della Circolare dello Stato Maggiore Difesa n. 146/394/4422 del 9 agosto 2000.

Ai fini della rappresentazione sulla cartografia aeronautica l'Ente a cui comunicare i dati dell'impianto è il Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (C.I.G.A.) - Aeroporto di Pratica di Mare - 00040 Pomezia (RM).

DP

circolare gru a cavo_con AIB - 28/09/15